

Gazzetta ufficiale

C 302

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
13 ottobre 2011

Numero d'informazione Sommario Pagina

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2011/C 302/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6230 — Solvay/Rhodia) ⁽¹⁾	1
2011/C 302/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6313 — Ashland/International Specialty Products) ⁽¹⁾	1

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2011/C 302/03	Tassi di cambio dell'euro	2
---------------	---------------------------------	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Comitato europeo per il rischio sistemico

2011/C 302/04	Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 21 settembre 2011, relativa all'invio e alla raccolta di informazioni per la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all'interno dell'Unione (CERS/2011/6)	3
---------------	--	---


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2011/C 302/05	Raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 2 dicembre 2009, relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 dell'atto cui è fatto riferimento al punto 5cl dell'allegato XI all'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica), adottata mediante il protocollo 1 dell'accordo SEE	12
---------------	---	----

Comitato permanente degli Stati EFTA

2011/C 302/06	Medicinali — Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione concesse dagli Stati SEE-EFTA per la seconda metà del 2010	22
---------------	--	----



II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6230 — Solvay/Rhodia)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 302/01)

In data 5 agosto 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32011M6230. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6313 — Ashland/International Specialty Products)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 302/02)

In data 18 agosto 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32011M6313. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

12 ottobre 2011

(2011/C 302/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3766	AUD	dollari australiani	1,3609
JPY	yen giapponesi	105,77	CAD	dollari canadesi	1,3996
DKK	corone danesi	7,4444	HKD	dollari di Hong Kong	10,7104
GBP	sterline inglesi	0,87535	NZD	dollari neozelandesi	1,7373
SEK	corone svedesi	9,1171	SGD	dollari di Singapore	1,7583
CHF	franchi svizzeri	1,2367	KRW	won sudcoreani	1 603,63
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	10,7389
NOK	corone norvegesi	7,7830	CNY	renminbi Yuan cinese	8,7534
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,4780
CZK	corone ceche	24,779	IDR	rupia indonesiana	12 260,14
HUF	fiorini ungheresi	292,03	MYR	ringgit malese	4,3038
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	59,782
LVL	lats lettone	0,7054	RUB	rublo russo	42,8550
PLN	zloty polacchi	4,2941	THB	baht thailandese	42,399
RON	leu rumeni	4,3131	BRL	real brasiliano	2,4462
TRY	lire turche	2,5188	MXN	peso messicano	18,2463
			INR	rupia indiana	67,3980

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 21 settembre 2011

relativa all'invio e alla raccolta di informazioni per la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all'interno dell'Unione

(CERS/2011/6)

(2011/C 302/04)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 2, e l'articolo 15,

visto il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 2, lettera b), l'articolo 5 e l'articolo 6, paragrafo 4,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico⁽³⁾, e in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010 dispone che il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) sia incaricato di definire e/o raccogliere nonché analizzare tutte le informazioni pertinenti e necessarie per la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all'interno dell'Unione al fine di contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria nell'Unione che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto degli andamenti macroeconomici, in modo da evitare periodi di turbolenze finanziarie diffuse.

(2) L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010 dispone che le Autorità europee di vigilanza (AEV), il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la Commissione europea, le autorità nazionali di vigilanza e le autorità statistiche nazionali debbano collaborare stret-

tamente con il CERS e fornirgli tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, conformemente alla legislazione dell'Unione.

(3) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1092/2010, il CERS può chiedere informazioni alle AEV, di regola in forma riassuntiva o aggregata tale per cui non si possano individuare i singoli istituti finanziari.

(4) Il considerando 10 del regolamento (UE) n. 1096/2010 indica che «Alla BCE dovrebbe essere affidato il compito di fornire sostegno statistico al CERS», in conformità con il considerando 9.

(5) La presente decisione non pregiudica il diritto della BCE di utilizzare ai propri fini le informazioni che raccoglie ai sensi del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea⁽⁴⁾.

(6) Il contenuto delle informazioni aggregate necessarie a breve termine per l'attività del CERS è stato definito di concerto con la BCE e le AEV sulla base di un rapporto congiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente decisione illustra le informazioni aggregate richieste dal CERS per l'adempimento dei propri compiti e stabilisce regole dettagliate per l'invio e la raccolta di tali informazioni.

Articolo 2

Invio regolare di informazioni aggregate

1. Le informazioni aggregate richieste dal CERS per l'adempimento dei propri compiti sono fornite regolarmente come specificato negli allegati I e II.

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.

⁽³⁾ GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

2. Le informazioni aggregate di cui all'allegato I sono fornite dalla BCE.

3. Le informazioni aggregate di cui all'allegato II sono fornite dalle AEV interessate.

4. Il Segretariato del CERS:

a) stabilisce, ove necessario, le specifiche tecniche relative alle informazioni di cui al paragrafo 1, dopo aver consultato la BCE e/o le AEV a seconda del caso; e

b) raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 1 e collabora di conseguenza con la BCE e le AEV.

Articolo 3

Invio ad hoc di informazioni aggregate

Le procedure applicate dal Segretariato del CERS per effettuare richieste ad hoc di informazioni aggregate sono definite nell'allegato III.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 15 ottobre 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 settembre 2011

Il Presidente del CERS

Jean-Claude TRICHET

ALLEGATO I

Invio periodico di informazioni aggregate da parte della Banca centrale europea

La Banca centrale europea (BCE) fornisce serie di dati, pubblicati e non pubblicati, per gli Stati membri che hanno adottato l'euro, nel campo delle statistiche monetarie e finanziarie, che sono disciplinate per quanto riguarda il contenuto, la frequenza e la tempestività, dagli atti giuridici di seguito menzionati o secondo quanto stabilito dalla prassi corrente. Nel caso in cui per gli Stati che non hanno adottato l'euro sono disponibili dati su base volontaria con l'approvazione delle banche centrali nazionali competenti, la BCE fornisce anche tali dati.

1. I dati di bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) come definiti nel regolamento BCE/2008/32, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) ⁽¹⁾.
2. Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM come definite nel regolamento BCE/2001/18, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore ⁽²⁾.
3. Le statistiche sui fondi di investimento come definite nel regolamento BCE/2007/8, del 27 luglio 2007, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi comuni di investimento ⁽³⁾.
4. Le statistiche sulle cartolarizzazioni come definite nel regolamento BCE/2008/30, del 19 dicembre 2008, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione ⁽⁴⁾.
5. Alcune statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari come definite nell'Indirizzo BCE/2007/9, del 1° agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) ⁽⁵⁾.
6. Dati bancari consolidati, come approvati dal Consiglio direttivo e dal Consiglio generale della BCE, che comprendono dati relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e alla solvibilità dei gruppi bancari su base aggregata.

⁽¹⁾ GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 211 del 14.8.2007, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 15 del 20.1.2009, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO II

Invio periodico di informazioni aggregate da parte delle Autorità europee di vigilanza

REGOLA GENERALE

Le informazioni aggregate fornite dalle Autorità europee di vigilanza (AEV) riguardano dati relativi ad almeno tre persone giuridiche, nessuna delle quali rappresenta l'85 % o più del mercato considerato, qualora esso consista di uno più Stati membri, ovvero dell'intera Unione. Tuttavia, se sono fornite misure di dispersione in aggiunta alle informazioni aggregate, queste comprendono dati relativi ad almeno cinque persone giuridiche qualora si tratti di dati disponibili al pubblico, e ad almeno sei persone giuridiche qualora vi sia la necessità di tutelare dati riservati a livello di singola impresa.

A. Autorità bancaria europea (EBA)

L'EBA fornisce le seguenti serie di dati per un campione di grandi gruppi bancari definiti dal CERS e dall'EBA.

A1. Serie di dati: dati trimestrali dai modelli di segnalazione COREP e FINREP ⁽¹⁾

Nella misura in cui le informazioni pertinenti siano state raccolte in collaborazione con le ANV, l'EBA trasmette al CERS i dati necessari a compilare gli indicatori qui di seguito riportati, che sono forniti anche dall'EBA, nonché le correlazioni tra gli indicatori e le seguenti misure di dispersione: minimo, primo quartile (inferiore) e terzo quartile (superiore), mediana, media, massimo. L'EBA trasmette tali informazioni trimestralmente, cinque giorni lavorativi dopo il ricevimento da parte dell'EBA dei dati provenienti dalle ANV, che avviene 90 giorni dopo la data di riferimento. La data per la prima trasmissione delle informazioni verrà stabilita d'accordo tra il CERS e l'EBA. Vanno inviati nel miglior modo possibile, anche dati retrospettivi coerenti, se disponibili, per un periodo tra i cinque e gli otto trimestri precedenti.

Devono essere forniti i seguenti indicatori:

a) indicatori di solvibilità:

coefficiente patrimoniale di base (*tier 1*); coefficiente patrimoniale complessivo; coefficiente patrimoniale di base (*tier 1*), al netto degli strumenti ibridi; requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito sul totale dei requisiti patrimoniali; requisiti patrimoniali calcolati in base al metodo standardizzato sul totale dei requisiti patrimoniali; requisiti patrimoniali a fronte delle cartolarizzazioni sul totale dei requisiti patrimoniali; requisiti patrimoniali calcolati in base ai sistemi di rating interno sul totale dei requisiti patrimoniali; requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato sul totale dei requisiti patrimoniali; requisiti patrimoniali a fronte dei rischi operativi sul totale dei requisiti patrimoniali; requisiti patrimoniali a fronte del rischio di regolamento e consegna sul totale dei requisiti patrimoniali; altri requisiti patrimoniali sul totale dei requisiti patrimoniali;

b) indicatori della rischiosità del credito e della qualità degli attivi:

crediti scaduti (da oltre 90 giorni) sul totale dei crediti a clientela; crediti deteriorati sul totale dei crediti; indice di copertura (rettifiche di valore specifiche sul totale lordo dei crediti deteriorati); crediti scaduti (da oltre 90 giorni) e strumenti di debito sul totale dei crediti e sugli strumenti di debito; indice di copertura (rettifiche di valore specifiche su prestiti e strumenti di debito sul totale dei prestiti e degli strumenti di debito deteriorati); indice di copertura (tutte le rettifiche di valore su prestiti e strumenti di debito sul totale dei prestiti e degli strumenti di debito deteriorati); attività finanziarie deteriorate sul totale degli attivi; strumenti di debito deteriorati sul totale degli strumenti di debito; rettifiche di valore cumulate sulle attività finanziarie rispetto al totale dell'attivo (lordo);

c) indicatori di rischiosità della redditività (*earnings risks indicators*):

rendimento del capitale (*return on Equity*, RoE); rendimento dei requisiti patrimoniali regolamentari; indice costi-ricavi (*cost-income ratio*); rendimento dell'attivo (*return on Assets*, RoA); margine di interesse sul margine di intermediazione totale; proventi netti da commissioni sul margine di intermediazione totale; dividendi sul margine di intermediazione totale; utili (perdite) netti realizzati su attività e passività finanziarie non valutate al *fair value* sul margine di intermediazione totale; utili netti su attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione sul margine di intermediazione totale; utili netti su attività e passività finanziarie designate al *fair value* sul margine di intermediazione totale; altri proventi di gestione netti sul margine di intermediazione totale; profitti netti sul margine di intermediazione totale; svalutazione sulle attività finanziarie sul margine di intermediazione totale;

⁽¹⁾ I modelli di segnalazione COREP e FINREP, in vigore alla data della segnalazione, prodotti in forma di orientamenti dell'EBA pubblicati sul sito Internet dell'EBA all'indirizzo <http://www.eba.europa.eu> o, a seconda del caso, in forma di standard tecnici elaborati dall'EBA e adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

d) struttura dello stato patrimoniale:

rapporto tra prestiti e depositi (*loan-to-deposit ratio*); depositi della clientela sul totale del passivo; indice di leva finanziaria; [coefficiente patrimoniale di base *tier 1* sul (totale dell'attivo meno le attività immateriali)]; titoli di debito sul totale del passivo; debiti verso istituti di credito sul totale del passivo; patrimonio sul totale del passivo; cassa e attività di negoziazione sul totale dell'attivo; cassa, attività di negoziazione e attività disponibili per la vendita (AFS) sul totale dell'attivo; attività finanziarie detenute per la negoziazione sul totale dell'attivo; passività finanziarie detenute per la negoziazione sul totale del passivo; crediti e anticipazioni alla clientela (al netto del portafoglio di negoziazione) sul totale dell'attivo; rapporto tra debito e patrimonio; poste fuori bilancio sul totale dell'attivo;

e) tassi di crescita (%) su base annua:

totale dell'attivo; totale dei crediti; totale dei depositi della clientela; margine di intermediazione; svalutazioni sulle attività finanziarie; crediti e strumenti di debito scaduti (da oltre 90 giorni); totale lordo dei crediti e degli strumenti di debito svalutati; attività ponderate per il rischio.

A2. Serie di dati: dati trimestrali sulla liquidità

L'EBA trasmette al CERS i dati necessari alla compilazione degli indicatori elencati in seguito, che sono forniti anche dall'EBA, nonché le seguenti misure di dispersione: minimo, primo (inferiore) e terzo (superiore) quartile, mediana, media, massimo. Tali informazioni sono trasmesse trimestralmente, cinque giorni dopo il ricevimento da parte dell'EBA dei dati provenienti dalle ANV, avente luogo 90 giorni dopo la data di riferimento. Nella prima trasmissione, le informazioni faranno riferimento a metà 2013, a seconda delle modifiche definitive alle disposizioni sulle segnalazioni di cui alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)⁽¹⁾ e alla direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)⁽²⁾. La data per la prima trasmissione delle informazioni sarà concordata dal CERS e dall'EBA. Non sono richiesti dati storici.

Devono essere forniti i seguenti indicatori: *proxy* sulla base dei dati disponibili per l'indicatore di breve termine (*liquidity coverage ratio*) e l'indicatore strutturale (*net stable funding ratio*).

A3. Serie di dati: dati trimestrali dai modelli dell'EBA di segnalazione comune dei grandi fidi⁽³⁾

Nella misura in cui le informazioni pertinenti siano state raccolte in collaborazione con le ANV, e in conformità alla regola generale per le informazioni aggregate, l'EBA trasmette al CERS i dati necessari a compilare gli indicatori elencati di seguito, che sono fornite anche dall'EBA, nonché le misure di dispersione concordate tra CERS e EBA. Tali informazioni sono trasmesse trimestralmente, cinque giorni dopo il ricevimento dei dati provenienti dalle ANV, che ha luogo 90 giorni dopo la data di riferimento. Nella prima trasmissione, le informazioni faranno riferimento a fine dicembre 2011. La data per la prima trasmissione delle informazioni sarà concordata tra CERS e EBA. Non sono richiesti dati storici.

Devono essere forniti i seguenti indicatori: numero dei grandi fidi dei grandi gruppi bancari dell'Unione; importo dei grandi fidi suddivisi per paese e settore della controparte (amministrazione centrale; altri grandi gruppi bancari dell'Unione; altre banche; altri intermediari finanziari; società non finanziarie; *retail*); importo (esposizione prima dell'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito) dei grandi fidi dei grandi gruppi bancari dell'Unione suddivisi per strumento (attività; strumenti derivati; fuori bilancio; esposizioni indirette) e in percentuali dei fondi propri; importo (esposizione dopo l'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito, di cui portafoglio bancario) di grandi fidi di grandi gruppi bancari nell'Unione e in percentuale dei fondi propri.

B. Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

L'EIOPA segnala le seguenti serie di dati. La serie di dati B1 fa riferimento alle grandi imprese di assicurazione dell'Unione, come identificate dall'EIOPA. La serie di dati B2 fa riferimento a tutte le imprese di assicurazione dell'Unione, e le informazioni sono ottenute aggregando dati individuali.

B1. Serie di dati: segnalazione annuale veloce

Nella misura in cui le informazioni pertinenti siano state raccolte in collaborazione con le ANV e in conformità alla regola generale sulle informazioni aggregate, l'EIOPA trasmette al CERS i dati necessari a compilare gli indicatori di seguito elencati, che sono forniti anche dall'EIOPA, o come ammontari totali o usando le seguenti misure di dispersione:

⁽¹⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

⁽³⁾ I modelli di segnalazione dei grandi fidi, in vigore alla data di segnalazione, sono prodotti sotto forma di indirizzi dell'EBA pubblicati sul sito Internet dell'EBA all'indirizzo <http://www.eba.europa.eu> o, se del caso, sotto forma di norme tecniche (parte del COREP) elaborate dall'EBA e adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 110 della direttiva 2006/48/CE.

media semplice, media ponderata con i premi lordi, mediana, primo quartile, terzo quartile, minimo, massimo. Le informazioni sono trasmesse annualmente, approssimativamente ottanta giorni di calendario dopo l'anno di riferimento. La data per la prima trasmissione delle informazioni sarà concordata tra CERS e EIOPA.

Devono essere forniti i seguenti indicatori:

a) ammontari totali (somma):

- i) totale attività di assicurazione (ramo vita e ramo danni): premi lordi contabilizzati; premi netti incassati; oneri netti relativi a sinistri; spese nette di gestione; requisito patrimoniale di solvibilità; margine di solvibilità disponibile;
- ii) attività di assicurazione ramo danni: premi lordi contabilizzati disaggregati per ramo di attività (infortunio e malattia; auto; auto responsabilità civile; altri rami; assicurazione per il trasporto marittimo, aereo e terrestre; incendio e altri danni ai beni; responsabilità civile generale; credito e cauzione; altra assicurazione danni); premi netti incassati; oneri netti relativi a sinistri; spese nette di gestione; requisito patrimoniale di solvibilità; margine di solvibilità disponibile;
- iii) attività di assicurazione ramo vita: premi lordi contabilizzati disaggregati per ramo di attività (assicurazione sulla vita vincolata; assicurazione sulla vita non vincolata; assicurazione di capitalizzazione; gruppo assicurazioni con finalità pensionistica; altra assicurazione sulla vita); premi netti incassati; oneri netti relativi a sinistri; spese nette di gestione; requisito patrimoniale di solvibilità; margine di solvibilità disponibile;

b) misure di dispersione:

- i) totale attività di assicurazione (ramo vita e ramo danni): tasso di crescita dei premi lordi contabilizzati; rendimento del capitale netto; redditività degli attivi; indice di solvibilità;
- ii) attività di assicurazione ramo danni: tasso di crescita dei premi lordi contabilizzati disaggregati per ramo di attività (infortunio e malattia; auto; auto responsabilità civile; altri rami; assicurazione per il trasporto marittimo, aereo e terrestre; incendio e altri danni ai beni; responsabilità civile generale; credito e cauzione; altra assicurazione danni); rapporto sinistri a premi; rapporto spese a premi; rapporto sinistri e spese a premi; rendimento del capitale netto; redditività degli attivi; indice di solvibilità;
- iii) attività di assicurazione ramo vita: tasso di crescita dei premi lordi contabilizzati disaggregati per ramo di attività (assicurazione sulla vita vincolata; assicurazione sulla vita non vincolata; assicurazione di capitalizzazione; gruppo assicurazioni con finalità pensionistica; altra assicurazione sulla vita); rendimento del capitale netto; redditività degli attivi; indice di solvibilità.

B2. Serie di dati: regolare segnalazione annuale

Nella misura in cui le informazioni pertinenti siano state raccolte in collaborazione con le ANV e in conformità alla regola generale sulle informazioni aggregate, l'EIOPA trasmette al CERS i dati necessari a compilare gli indicatori di seguito elencati, che sono forniti anche dall'EIOPA, come ammontari totali: media semplice, media ponderata con i premi lordi, coefficienti totali delle grandi imprese di assicurazioni dell'Unione, mediana, primo quartile, terzo quartile, minimo, massimo. Le informazioni sono trasmesse annualmente, approssimativamente duecentosettanta giorni di calendario dopo l'anno di riferimento. La data per la prima trasmissione dei dati sarà concordata dal CERS e dall'EIOPA. Le serie storiche sono fornite dal 2003.

Devono essere forniti i seguenti indicatori:

- a) totale attività di assicurazione (ramo vita e ramo danni): premi lordi contabilizzati; premi netti incassati; oneri netti relativi a sinistri; spese nette di gestione; margine di solvibilità disponibile; margine di solvibilità richiesto;
- b) attività di assicurazione ramo danni: premi lordi contabilizzati disaggregati per ramo di attività (infortunio e malattia; auto; auto responsabilità civile; altri rami; assicurazione per il trasporto marittimo, aereo e terrestre; incendio e altri danni ai beni; responsabilità civile generale; credito e cauzione; altra assicurazione danni); premi netti incassati; oneri netti relativi a sinistri; spese nette di gestione; margine di solvibilità disponibile; margine di solvibilità richiesto;
- c) attività di assicurazione ramo vita: premi lordi contabilizzati disaggregati per ramo di attività (assicurazione sulla vita vincolata; assicurazione sulla vita non vincolata; assicurazione di capitalizzazione; gruppo assicurazioni con finalità pensionistica; altra assicurazione sulla vita); premi netti incassati; oneri netti relativi a sinistri; spese nette di gestione; margine di solvibilità disponibile; margine di solvibilità richiesto.

C. Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

L'ESMA fornisce le seguenti serie di dati:

C1. Serie di dati: database della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari ⁽¹⁾ (MiFiD)

L'ESMA trasmette al CERS i dati raccolti in collaborazione con le ANV necessari a compilare gli indicatori elencati di seguito, che sono forniti anche dall'ESMA. Tali informazioni sono trasmesse a cadenza trimestrale cinque giorni dopo il periodo di riferimento. La data per la prima trasmissione delle informazioni sarà concordata dal CERS e dall'ESMA. Dati storici sono forniti da novembre 2007.

Devono essere forniti i seguenti indicatori: nome e designazione dello Stato membro dell'autorità competente che ha autorizzato gli internalizzatori sistematici; nome e designazione dello Stato membro dell'autorità competente che ha autorizzato il sistema multilaterale di negoziazione; nome e designazione dello Stato membro dell'autorità competente che ha autorizzato il mercato regolamentato; nome e designazione dello Stato membro dell'autorità competente che ha autorizzato le controparti centrali di compensazione.

C2. Serie di dati: archivio del sistema dei dati di riferimento

L'ESMA trasmette al CERS i dati raccolti in collaborazione con le ANV necessari a compilare gli indicatori elencati di seguito, che sono forniti anche dall'ESMA, nonché le misure di dispersione concordate dal CERS e dall'ESMA. Tali informazioni sono trasmesse trimestralmente cinque giorni dopo il periodo di riferimento. La data per la prima trasmissione delle informazioni sarà concordata dal CERS e dall'ESMA. Dati storici sono forniti da giugno 2009.

Devono essere forniti i seguenti indicatori: disaggregazione degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati dello Spazio economico europeo il cui codice di classificazione degli strumenti finanziari è ES (azioni comuni ordinarie); numero degli strumenti per Stati membri; numero degli strumenti ammessi per mercato; numero dei nuovi strumenti emessi per mercato; numero dei nuovi strumenti emessi per Stato membro.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari che modifica le direttive del Consiglio 85/611/CEE e 93/6/CEE e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

ALLEGATO III

Richieste *ad hoc* di informazioni aggregate da parte del CERS**A. CONSIDERAZIONI GENERALI****1. Individuazione della necessità di un'indagine *ad hoc***

- 1.1. Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) può richiedere che siano ad esso fornite informazioni aggregate *ad hoc*. Tali richieste di informazioni *ad hoc* da parte del CERS possono essere soddisfatte: a) fornendo informazioni già disponibili presso il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le autorità europee di vigilanza (AEV), i fornitori di dati commerciali, o i database delle organizzazioni internazionali, come la Banca dei regolamenti internazionali (BRI), o b) conducendo un'indagine *ad hoc*.
- 1.2. In considerazione di quanto sopra, le iniziali richieste *ad hoc* di informazioni aggregate da parte delle strutture del CERS in via generale saranno precedute da una fase investigativa, il cui scopo è quello di individuare la necessità o meno di condurre un'indagine *ad hoc*. La fase investigativa valuterà in particolare, quali dati quantitativi e qualitativi sono già disponibili e se essi sono idonei allo scopo. Nel caso in cui i dati disponibili non sono idonei allo scopo e si configura la necessità che i dati siano raccolti da soggetti segnalanti attraverso un'indagine *ad hoc*, la fase investigativa può già individuare gli operatori da sottoporre agli obblighi di segnalazione e i costi approssimativi per i soggetti segnalanti nel condurre un'indagine *ad hoc*. Il risultato dell'investigazione può comportare l'adozione di una decisione da parte del Consiglio generale del CERS per le informazioni aggregate da raccogliere mediante un'indagine *ad hoc*.
- 1.3. Il CERS e una o più AEV possono concordare, per via di un loro interesse comune su un argomento specifico, di avviare un'indagine *ad hoc* congiunta, in qual caso una fase investigativa non è necessaria.

2. Tipologie di indagini *ad hoc*

- 2.1. Possono essere utilizzate due tipologie di inchieste *ad hoc*:
 - a) Le indagini di tipo 1 si focalizzano su specifiche questioni, ad esempio su un'adeguata valutazione dei fidi, e generalmente sono intese a fornire disaggregazioni più dettagliate di quelle disponibili nei regolari esercizi di raccolta dei dati, ad esempio le posizioni «di cui». Le indagini di tipo 1 possono anche coprire serie di dati che danno origine alla raccolta (regolare) di dati in un contesto differente o provenienti da un'organizzazione differente, come il Fondo monetario internazionale o la BRI, per i quali quadri metodologici di riferimento già esistono;
 - b) Le indagini di tipo 2 riguardano fenomeni non analizzati precedentemente e per i quali non è disponibile nessuna metodologia e non è stata condotta alcuna raccolta regolare di dati. Le indagini di tipo 2 richiedono un lavoro considerevolmente più intenso di quello richiesto per le indagini di tipo 1 e possono non avere punti di riferimento (benchmark). Le informazioni ricavate dalle indagini di tipo 2 possono essere più difficili da interpretare. La necessità di individuare i soggetti segnalanti pertinenti e di istituire un quadro metodologico, può comportare lunghi tempi d'attesa prima che l'informazione sia raccolta.
- 2.2. Nel decidere se un'indagine *ad hoc* sia necessaria o meno, il Consiglio generale del CERS verrà informato e prenderà in considerazione i possibili relativi costi e il tempo necessario per condurre una tale indagine.

B. PRINCIPI E PROCEDURE PER GESTIRE RICHIESTE AD HOC**3. Principi**

Il Segretariato del CERS, la Banca centrale europea (BCE) e le AEV (di seguito le «parti») aderiranno ai seguenti principi nell'adempire alle richieste *ad hoc* di informazioni da parte del CERS:

- a) seguire le fasi procedurali concordate, che si dovranno applicare in modo trasparente;
- b) evitare interazioni eccessive con i soggetti segnalanti;
- c) massimizzare l'utilizzo di informazioni esistenti per le varie finalità analitiche ed operative, rispettando le necessarie limitazioni legali e la salvaguardia della riservatezza;
- d) utilizzare al massimo le metodologie e le raccolte dei dati esistenti e se possibile armonizzate;
- e) sviluppare le prassi migliori per le indagini *ad hoc* introducendo meccanismi di risposta e condividendo informazioni sulle metodologie tra tutte le parti coinvolte.

4. Procedura

4.1. Fase investigativa

4.1.1. Le strutture del CERS comunicano le loro richieste iniziali per una raccolta *ad hoc* di informazioni aggregate al Segretariato del CERS, che poi organizza la fase investigativa con l'assistenza della BCE, intraprendendo le azioni qui di seguito descritte. La richiesta di informazioni iniziale si traduce in obblighi di segnalazione di dati e la disponibilità e la qualità delle relative informazioni sono valutate dalle organizzazioni pertinenti. Le AEV e il Comitato congiunto delle AEV sono informate del contenuto dell'iniziale indagine *ad hoc* e sono invitate a cooperare con la BCE nella valutazione delle informazioni disponibili, con la prospettiva di massimizzare l'utilizzo delle informazioni precedentemente raccolte e di evitare un aumento dell'onere segnaletico. La fase investigativa può anche avvalersi del SEBC e dei suoi Comitato per le statistiche (CST), Comitato per la stabilità finanziaria (FSC) o di altre fonti all'interno del Sistema statistico europeo, di fornitori di dati commerciali e delle organizzazioni internazionali, ad esempio la BRI.

4.1.2. Se, a seguito della fase investigativa: a) sono disponibili dati idonei allo scopo o stime dei dati di sufficiente qualità, e b) è ottenuta l'autorizzazione del proprietario a utilizzare dati non pienamente di pubblico dominio, tali dati sono forniti tramite il Segretariato del CERS alla struttura del CERS che richiede l'informazione, unitamente alla valutazione della qualità richiesta e alle informazioni sul costo dei dati ottenuti da fonti commerciali.

4.1.3. In altri casi, in particolare se si verifica una delle seguenti situazioni: a) le stime sono disponibili, ma sono di qualità sconosciuta o insufficiente; b) i dati e le stime non sono disponibili; c) l'autorizzazione ad utilizzare i dati non pienamente di dominio pubblico non viene ottenuta, la BCE fornisce al CERS l'esito della valutazione relativa alla disponibilità delle informazioni e propone possibili fonti e metodologie per un'indagine *ad hoc*, specificando: a) categorie e numero dei soggetti segnalanti, b) canali segnalanti, ad esempio, il CST, il FSC o le AEV, c) stima approssimativa dei costi e dei tempi, d) difficoltà previste.

4.2. Fase di raccolta dati

4.2.1. Dopo aver ricevuto i risultati dell'indagine, il Segretariato del CERS attraverso il Comitato direttivo del CERS presenta per l'approvazione da parte del Consiglio generale del CERS una proposta in merito ai passi successivi da intraprendere, ad unitamente a una valutazione approssimativa di costi e benefici. Il Consiglio generale del CERS decide se condurre un'indagine *ad hoc*, che può richiedere il coinvolgimento di soggetti segnalanti. La decisione del Consiglio generale può determinare, in particolare: a) la granularità delle informazioni richieste a livello di singola istituzione e voce, b) il regime di riservatezza da applicarsi, in particolare chi potrà accedere a quali dati e le modalità con le quali i dati saranno immagazzinati e trasmessi, c) i limiti temporali per la trasmissione delle informazioni.

4.2.2. Laddove una AEV conduca un'indagine *ad hoc*, il Segretariato del CERS contatta la AEV pertinente e il Comitato congiunto. I dati possono essere trasmessi tramite la BCE in piena conformità con l'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽¹⁾.

4.2.3. Laddove il SEBC conduca un'indagine *ad hoc*, il Segretariato del CERS contatta la BCE, la quale successivamente inizia a contattare i potenziali soggetti segnalanti attraverso le autorità nazionali competenti, utilizzando gli appropriati comitati del SEBC e nel rispetto le limitazioni applicabili in materia di riservatezza.

4.2.4. In seguito al completamento di ciascuna delle indagini *ad hoc*, le parti condivideranno le informazioni relative all'attuazione dell'indagine e in particolare, le metodologie applicate e i controlli di qualità nonché le difficoltà incontrate, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle future indagini.

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

del 2 dicembre 2009

relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 dell'atto cui è fatto riferimento al punto 5cl dell'allegato XI all'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica), adottata mediante il protocollo 1 dell'accordo SEE

(2011/C 302/05)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA ⁽¹⁾,

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾,

VISTO l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

VISTO l'atto cui è fatto riferimento al punto 5cl dell'allegato XI dell'accordo SEE, la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 che, istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ⁽³⁾ (direttiva quadro), quale adottata mediante il protocollo 1 dell'accordo SEE, in particolare articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito del quadro normativo per le reti e servizi di comunicazione elettronica, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a contribuire allo sviluppo del mercato interno cooperando in modo trasparente tra di loro e con l'Autorità al fine di garantire lo sviluppo di prassi normative coerenti e l'applicazione coerente delle direttive che costituiscono il quadro normativo comunitario.

(2) Per garantire che le decisioni assunte a livello nazionale non abbiano effetti negativi sul mercato unico o sugli obiettivi perseguiti dal quadro normativo comunitario,

le autorità nazionali di regolamentazione hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità e alle autorità nazionali degli altri Stati i progetti di misure indicati dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

(3) Un'ulteriore condizione è che le autorità nazionali di regolamentazione ottengano l'autorizzazione dell'Autorità per gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, dell'atto cui è fatto riferimento al punto 54cj dell'allegato XI dell'accordo SEE, la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime ⁽⁴⁾ (direttiva accesso) quale adottata mediante il protocollo 1 dell'accordo SEE, il che costituisce una procedura distinta.

(4) L'Autorità darà alle autorità nazionali di regolamentazione, a loro richiesta, la possibilità di discutere qualsiasi progetto di misura prima della notifica formale di tali misure a norma dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso). Qualora, come prescritto dall'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l'Autorità abbia comunicato all'autorità nazionale di regolamentazione di ritenere che il progetto di misura crei una barriera al funzionamento dell'accordo SEE oppure dubiti seriamente della sua compatibilità con il diritto SEE, l'autorità interessata ha la possibilità di esprimere al più presto la propria opinione in merito alle questioni sollevate dall'Autorità.

(5) La direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) stabilisce alcuni termini perentori per il trattamento delle notifiche di cui all'articolo 7.

⁽¹⁾ In appresso denominata «Autorità».

⁽²⁾ In appresso denominato «accordo SEE».

⁽³⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007, GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

- (6) Per assicurare l'efficacia del meccanismo di cooperazione e di consultazione istituito dall'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e per garantire la certezza del diritto, l'Autorità ha stabilito regole chiare riguardanti i principali aspetti procedurali delle notifiche ex articolo 7 con la raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 14 luglio 2004, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ⁽⁵⁾. Per semplificare e migliorare ulteriormente il procedimento di notifica e per garantire un'applicazione armonizzata del quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica in tutto lo Spazio economico europeo, è opportuno sostituire la raccomandazione del 14 luglio 2004 con la presente raccomandazione.
- (7) Per dare alle autorità nazionali di regolamentazione maggiori indicazioni sul contenuto dei progetti di misure e migliorare la certezza del diritto in ordine alla completezza delle notifiche è opportuno fornire un minimo di informazioni in merito agli elementi che dovrebbero figurare in un progetto di misura affinché questo possa essere valutato correttamente.
- (8) Occorre tener conto della necessità, da un lato, di permettere una valutazione efficace e, d'altro lato, di semplificare gli adempimenti amministrativi nella massima misura possibile. Al riguardo, il meccanismo delle notifiche non deve appesantire inutilmente il lavoro amministrativo delle autorità nazionali di regolamentazione. È utile inoltre chiarire le modalità del procedimento previsto all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).
- (9) Per semplificare l'esame di un progetto di misura notificato e per accelerare la procedura, è auspicabile che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino formati di notifica standard.
- (10) È stabilito, di comune accordo tra gli Stati EFTA, parti contraenti dell'accordo SEE, che la lingua inglese è la lingua di lavoro per tutte le comunicazioni tra gli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza, il diritto di privati ed imprese di presentare documenti redatti in qualsiasi lingua SEE, come previsto dall'accordo SEE.
- (11) Allo scopo di migliorare l'efficienza del procedimento di notifica, accrescere la certezza del diritto nell'interesse delle autorità nazionali di regolamentazione e degli operatori economici, nonché per garantire la sollecita attuazione dei provvedimenti del regolatore, è opportuno che la notifica effettuata da un'autorità nazionale di regolamentazione avente ad oggetto un'analisi di mercato contenga anche i rimedi proposti dall'autorità stessa per correggere le carenze o disfunzioni del mercato identificate. Se il progetto di misura riguarda un mercato dichiarato concorrenziale e per il quale già esistono rimedi, è opportuno che la notifica includa anche le proposte di revoca di tali obblighi.
- (12) In genere, per alcune categorie di progetti di misure è opportuno utilizzare un modulo di notifica semplificato, in modo da ridurre gli oneri amministrativi delle autorità nazionali regolatrici, degli operatori economici e dell'Autorità. Tuttavia, per dette categorie è ugualmente possibile utilizzare la procedura standard di notifica.
- (13) Se un'autorità nazionale intende revocare gli obblighi imposti in relazione a mercati non inclusi nella raccomandazione 2007/879/CE dell'Autorità, del 5 novembre 2008, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di regolamentazione ex ante ⁽⁶⁾, la notifica di un siffatto progetto di misura ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) dovrebbe essere effettuata per mezzo del modulo semplificato.
- (14) Se l'autorità nazionale di regolamentazione effettua una valutazione di un mercato che, in una precedente analisi, era stato dichiarato effettivamente concorrenziale e accerta nuovamente che il mercato è effettivamente concorrenziale, la notifica dovrebbe essere effettuata per mezzo del modulo semplificato.
- (15) Le autorità nazionali di regolamentazione spesso modificano certi dettagli tecnici dei rimedi da esse imposti, in modo da tener conto dei cambiamenti verificatisi negli indicatori economici (impianti e apparecchiature, forza lavoro, inflazione, costo del capitale, affitto di immobili, ecc.), oppure per aggiornare determinate previsioni o ipotesi. Le modifiche o gli aggiornamenti di dettagli che non incidono sulla natura o sulle finalità generali dei rimedi proposti (ad esempio: ampliamento degli obblighi di relazione, dettagli della prescritta copertura assicurativa, entità delle sanzioni o tempi di fornitura) dovrebbero essere notificati per mezzo del modulo semplificato. Soltanto le modifiche rilevanti della natura o delle finalità dei rimedi, cioè modifiche che abbiano un'incidenza apprezzabile sul mercato (ad esempio, i livelli delle tariffe, le modifiche della metodologia utilizzata per calcolare costi e prezzi, la fissazione dei periodi transitori) dovrebbero essere notificate mediante il modulo standard.
- (16) Riguardo ad alcuni mercati (in particolare i mercati della terminazione di chiamata vocale) può avvenire che il regolatore nazionale arrivi alle stesse conclusioni raggiunte in occasione di una precedente analisi e desideri imporre ad altri operatori (ad esempio ai nuovi entranti) che hanno una clientela o un fatturato totale paragonabile agli operatori oggetto di una precedente analisi

⁽⁵⁾ Adottata mediante la decisione n. 193/04/COL, GU L 113 del 27.4.2006, pag. 10.

⁽⁶⁾ Raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 5 novembre 2008, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi dell'atto cui è fatto riferimento al punto 5cl dell'allegato XI dell'accordo SEE (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica), adattato dal protocollo 1 dell'accordo SEE, in appresso denominata «raccomandazione sui mercati rilevanti». La raccomandazione è stata adottata mediante la decisione n. 688/08/COL del 5 novembre 2008 che adotta una raccomandazione relativa ai mercati rilevanti nel settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante e pubblicata nella GU C 156 del 9.7.2009, pag. 18, e nel supplemento SEE n. 36 del 9.7.2009, pag. 1.

determinati rimedi che non differiscono in modo significativo da progetti di misure già notificati. Per questi progetti di misure si dovrebbe utilizzare il modulo semplificato.

- (17) La notifica di un progetto di misura mediante il modulo semplificato non dovrebbe, in linea di principio, dar luogo ad osservazioni dell'Autorità nei confronti dell'autorità nazionale di regolamentazione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
- (18) Al fine di aumentare la trasparenza di una proposta di misura e per facilitare lo scambio di informazioni tra autorità nazionali di regolamentazione al riguardo di tali misure, è opportuno che sia il modulo standard sia il modulo semplificato contengano una descrizione abbreviata dei principali elementi della proposta di misura notificata.
- (19) Il gruppo dei regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica istituito dalla decisione 2002/627/CE della Commissione ⁽⁷⁾ ha riconosciuto la necessità di queste disposizioni.
- (20) Per realizzare gli obiettivi stabiliti dall'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ed in particolare per assicurare la coerenza degli interventi del regolatore e l'applicazione coerente di tale direttiva, è essenziale che sia garantita l'integrale osservanza del meccanismo di notifica di cui all'articolo 7.
- (21) Per consentire un'applicazione coerente del quadro normativo in tutto il SEE e per trarre pieno beneficio dalla collaborazione tra le autorità nazionali di regolamentazione, è essenziale che venga garantito il flusso di informazioni tra l'EFTA e il pilastro CE del SEE. Una modifica specifica all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), contenuta nella decisione del Comitato misto SEE n. 11/2004, prevede che lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA, da un lato, e le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri dell'UE, dall'altro, passa attraverso l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione.
- (22) Il comitato delle comunicazioni EFTA ha espresso il proprio parere ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro),

RACCOMANDA:

1. Nella presente raccomandazione i termini definiti dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dalle direttive particolari sono utilizzati con lo stesso significato. Inoltre, si intende per:

a) «raccomandazione sui mercati rilevanti», la raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA del 5 novembre 2008 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ⁽⁸⁾ nonché qualsiasi altra raccomandazione sui mercati rilevanti;

b) «notifica», la notifica all'Autorità, da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione, di un progetto di misura ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) oppure una domanda a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), accompagnata dal modulo di notifica standard o dal modulo di notifica semplificato di cui alla presente raccomandazione (allegato I e allegato II).

2. È opportuno che le notifiche vengano effettuate esclusivamente attraverso un sistema di notifica elettronica gestito dall'Autorità.

I documenti inviati attraverso il sistema di notifica elettronica si presumono ricevuti dal destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati.

Le notifiche sono registrate nell'ordine in cui vengono ricevute.

3. Le notifiche acquistano efficacia alla data in cui l'Autorità le registra («data di registrazione»). La data di registrazione è la data alla quale l'Autorità riceve una notifica completa.

Tutte le autorità nazionali di regolamentazione sono informate, mediante avviso nel sito Internet dell'Autorità e per via elettronica, della data di registrazione della notifica, dell'argomento della notifica e dell'eventuale documentazione giustificativa ricevuta.

4. I progetti di misure nazionale, corredati dalle motivazioni sulle quali si basano dette misure, nonché il modulo di notifica standard (allegato I) e il modulo di notifica semplificato (allegato II), vanno redatti in lingua inglese.
5. I progetti di misure comunicati da un'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbero essere accompagnati dalla documentazione necessaria affinché l'Autorità possa assolvere i propri compiti. In relazione ai progetti di misure che rientrano nella previsione del punto 6 e vengono notificate mediante il modulo semplificato, l'Autorità non richiede, in linea di principio, alcuna documentazione aggiuntiva per poter assolvere i propri compiti.

I progetti di misure devono essere adeguatamente motivati.

6. I seguenti progetti di misure dovrebbero essere trasmessi all'Autorità mediante il modulo di notifica semplificato di cui all'allegato II:

⁽⁷⁾ GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38, versione modificata.

⁽⁸⁾ Cfr. nota 5.

- a) i progetti di misure riguardanti mercati non precedentemente inclusi o che sono stati rimossi dalla raccomandazione sui mercati rilevanti quando l'autorità nazionale di regolamentazione ha accertato che il mercato è competitivo, o quando l'autorità nazionale di regolamentazione ritiene non più soddisfatti i tre criteri cumulativi per l'individuazione dei mercati suscettibili di una regolamentazione ex ante di cui al punto 2 della citata raccomandazione sui mercati rilevanti;
- b) i progetti di misure riguardanti i mercati che, per quanto contemplati dalla raccomandazione vigente sui mercati rilevanti siano stati dichiarati concorrenziali in occasione di una precedente analisi e conservino tali caratteristiche;
- c) i progetti di misure che modificano dettagli tecnici di rimedi precedentemente imposti dal regolatore o che non hanno un impatto apprezzabile sul mercato (ad esempio aggiornamenti annuali dei costi e stime dei modelli contabili, termini per la presentazione delle relazioni, tempi di fornitura); e
- d) i progetti di misure riguardanti un mercato rilevante che è già stato analizzato e notificato in relazione ad altre imprese, e che implicano l'imposizione, da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, di rimedi simili ad altre imprese, senza modificare in modo significativo i principi applicati nella notifica precedente.
7. L'Autorità, in stretta collaborazione con le autorità nazionali di regolamentazione, vigilerà sulle conseguenze pratiche del sistema di notifica tramite procedura semplificata per introdurre ogni eventuale e opportuno adattamento o aggiungere altre categorie di progetti di misure da notificare utilizzando il modulo semplificato.
8. Al di fuori delle ipotesi contemplate al punto 6, i progetti di misure sono comunicati all'Autorità mediante il modulo di notifica standard di cui all'allegato I. I progetti di misure notificati devono contenere i seguenti elementi, se pertinenti:
- a) il mercato rilevante dei prodotti o servizi e, in particolare, una descrizione dei prodotti e dei servizi e che devono essere inclusi e che devono essere esclusi dal mercato rilevante con riferimento alla loro sostituibilità sul lato della domanda e sul lato dell'offerta;
- b) il mercato geografico rilevante, ivi compresa un'analisi ragionata delle condizioni della concorrenza, con riferimento alla sostituibilità sul lato della domanda e sul lato dell'offerta;
- c) le principali imprese operanti sul mercato rilevante;
- d) i risultati dell'analisi del mercato rilevante, ed in particolare i risultati relativi alla presenza o all'assenza di una concorrenza effettiva e le ragioni di tale situazione. A tal fine, il progetto di misura deve contenere, ove pertinenti, un'analisi delle quote di mercato detenute dalle singole imprese e un riferimento ad altri criteri rilevanti, a seconda dei casi, quali le barriere all'ingresso sul mercato, le economie di scala e di gamma, l'integrazione verticale, il controllo di infrastruttura di difficile duplicazione, il vantaggio o la superiorità tecnologica, l'assenza o la debolezza di un contropotere degli acquirenti, la facilità di accesso o l'accesso privilegiato ai mercati dei capitali o alle risorse finanziarie, le dimensioni globali dell'impresa, la diversificazione dei prodotti e dei servizi, l'esistenza di reti di distribuzione e di vendita molto sviluppate, l'assenza di concorrenza potenziale e di ostacoli all'espansione;
- e) se del caso, le imprese da designare come aventi, individualmente o assieme ad altre, un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e le motivazioni e gli elementi di prova e qualsiasi altra informazione fattuale pertinente a sostegno di tale designazione;
- f) i risultati della consultazione pubblica preliminare effettuata dall'autorità nazionale di regolamentazione;
- g) il parere espresso dall'autorità nazionale garante della concorrenza, ove fornito;
- h) gli elementi atti a dimostrare che, al momento della notifica all'Autorità, sono state prese misure adeguate al fine di notificare il progetto della misura alle autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli altri Stati EFTA, nella misura in cui il sistema elettronico gestito dall'Autorità di vigilanza non garantisca detta notifica;
- i) in caso di notifica di progetti di misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 5 o dell'articolo 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) o dell'articolo 16 dell'atto cui è fatto riferimento al punto 5cm dell'allegato XI dell'accordo SEE, la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica ⁽⁹⁾ (direttiva servizio universale), quale adottata mediante il protocollo 1, gli obblighi specifici proposti dal regolatore per ovviare all'assenza di una concorrenza effettiva nel mercato rilevante oppure, quando si accerta che un mercato rilevante è effettivamente concorrenziale e tali obblighi sono già stati imposti, le misure proposte per revocarli.
9. Qualora un progetto di misura definisca, a scopi di analisi di mercato, un mercato rilevante che differisce da quelli di cui alla raccomandazione sui mercati rilevanti, le autorità nazionali di regolamentazione devono fornire motivazioni sufficienti riguardo ai criteri utilizzati per una tale definizione.

⁽⁹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

10. Le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) devono inoltre motivare adeguatamente le ragioni per cui agli operatori con un significativo potere di mercato dovrebbero essere imposti obblighi diversi da quelli elencati agli articoli da 9 a 13 di detta direttiva.
11. Le notifiche che rientrano nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) devono inoltre motivare adeguatamente le ragioni per cui le misure progettate sono necessarie per rispettare gli impegni internazionali.
12. Le notifiche effettuate mediante la procedura standard che contengono le informazioni di cui al punto 8 sono considerate complete. Se le informazioni o i documenti contenuti nella notificazione sono incompleti sotto il profilo sostanziale l'Autorità informa l'autorità nazionale di regolamentazione interessata entro 5 giorni lavorativi, specificando in che misura consideri incompleta la notifica. La notifica non viene registrata fintantoché l'autorità nazionale di regolamentazione interessata non abbia fornito le informazioni necessarie. In tali casi, ai fini dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la notifica acquista efficacia dalla data in cui l'Autorità riceve le informazioni complete.
13. Fatte salve le disposizioni del punto 8, a seguito della registrazione di una notifica, l'Autorità, procedendo a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), può richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti all'autorità nazionale di regolamentazione interessata. Le autorità nazionali di regolamentazione si impegnano a fornire le informazioni richieste entro tre giorni lavorativi, qualora siano facilmente disponibili.
14. L'Autorità verifica se il progetto di misura comunicato tramite il modulo semplificato rientra fra le categorie indicate al punto 6. In caso negativo, l'Autorità ne informa l'autorità interessata entro cinque giorni lavorativi e chiede all'autorità che ha proceduto alla notifica di presentarle il progetto di misura per mezzo della procedura di notifica standard.
15. Quando formula osservazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l'Autorità ne informa l'autorità nazionale di regolamentazione interessata per via elettronica e le pubblica sul proprio sito Internet.
16. L'autorità nazionale di regolamentazione che intende formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le comunica per via elettronica all'Autorità e alle altre autorità nazionali di regolamentazione.
17. Qualora l'Autorità, nell'applicare l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ritenga che un progetto di misura crei una barriera al funzionamento dell'accordo SEE o abbia seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il diritto SEE ed in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) o qualora successivamente ritiri le sue obiezioni o adotti una decisione che impone ad un'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare il progetto di misura, essa ne informa l'autorità nazionale di regolamentazione interessata per via elettronica e pubblica un avviso sul proprio sito Internet.
18. Per quanto riguarda le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), l'Autorità, agendo a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, di detta direttiva, adotta solitamente una decisione che autorizza o vieta all'autorità nazionale di adottare il progetto di misura entro un periodo non superiore ai tre mesi. L'Autorità può decidere di prolungare questo periodo di altri due mesi in considerazione delle difficoltà incontrate.
19. Un'autorità nazionale di regolamentazione può decidere in qualunque momento di ritirare un progetto di misura notificato; in tal caso la misura comunicata viene cancellata dal registro. L'Autorità pubblica un avviso in tal senso sul proprio sito Internet.
20. L'autorità nazionale competente che adotta il progetto di misura dopo aver ricevuto le osservazioni dell'Autorità o di un'altra autorità nazionale di regolamentazione formulate a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) informa l'Autorità e le altre autorità nazionali di regolamentazione del modo in cui ha tenuto nella massima considerazione tali osservazioni.
21. Su richiesta di un'autorità nazionale di regolamentazione, l'Autorità discute in maniera informale un progetto di misura prima della notifica.
22. I periodi di tempo di cui alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) o alla presente raccomandazione vengono calcolati nel modo seguente:
 - a) se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento non è computato nel periodo;
 - b) un periodo di tempo espresso in settimane o in mesi termina con lo scadere del giorno che, nell'ultima settimana o nell'ultimo mese, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale nel quale si è verificato l'evento a partire dal quale viene calcolato il periodo. Se in un periodo di tempo espresso in mesi il giorno determinante per la scadenza manca nell'ultimo mese, il periodo di tempo termina con lo scadere dell'ultimo giorno di detto mese;

- c) i periodi di tempo comprendono anche i giorni festivi, i sabati e le domeniche, a meno che non siano espressamente esclusi o che i periodi non siano espressi in giorni lavorativi. Per «giorni festivi» si intendono tutti quelli indicati come tali dallo Stato EFTA interessato o dall'Autorità di vigilanza;
- d) per «giorno lavorativo» si intende qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi legali e/o ufficiali.

Se l'ultimo giorno del periodo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo scadere dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo.

L'Autorità di vigilanza pubblica ogni anno un elenco dei giorni festivi indicati dagli Stati EFTA e dall'Autorità di vigilanza nel supplemento SEE alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Su richiesta, gli Stati EFTA trasmettono all'Autorità di vigilanza un elenco dei giorni festivi.

23. L'Autorità, unitamente alle autorità nazionali di regolamentazione, valuterà l'opportunità di rivedere questa raccomandazione dopo la data stabilita nella revisione del quadro regolamentare, quale integrato nel diritto SEE, per la trasposizione nella legislazione nazionale da parte degli Stati EFTA.
24. Gli Stati EFTA sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2009

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD
Presidente

Kurt JÄGER
Membro del Collegio

ALLEGATO I

Modulo standard per la notifica di progetti di misure a norma dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)

(«Modulo di notifica standard»)

INTRODUZIONE

Il modulo di notifica standard specifica le informazioni sintetiche che le autorità nazionali di regolamentazione devono fornire all'Autorità all'atto della notifica dei progetti di misure a norma dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE.

L'Autorità intende discutere con le autorità nazionali di regolamentazione le questioni relative all'attuazione dell'articolo 7, in particolare nell'ambito di riunioni precedenti la notifica. Di conseguenza l'Autorità incoraggia le autorità nazionali di regolamentazione a consultarla su qualsiasi aspetto del presente modulo ed in particolare sul tipo di informazioni che esse sono tenute a fornire o, al contrario, sulla possibilità di essere dispensate dall'obbligo di fornire determinate informazioni sulle analisi di mercato da esse effettuate a norma dell'articolo 15 e dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

INFORMAZIONI CORRETTE E COMPLETE

Tutte le informazioni presentate dalle autorità nazionali competenti devono essere corrette e complete e riportate in modo sintetico nel modulo in appresso. Il modulo standard non pretende di sostituirsi al progetto di misura notificato, ma deve consentire all'Autorità e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati SEE di verificare che il progetto di misura notificato contenga effettivamente, sulla scorta delle informazioni contenute nel modulo standard, tutte le informazioni necessarie all'Autorità per svolgere i compiti ad essa assegnati dall'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) entro i termini previsti dalla direttiva stessa.

Le prescritte informazioni devono essere riportate nelle varie sezioni e punti del modulo standard con rimandi al testo del progetto di misura nel quale esse figurano.

LINGUE

Il modulo di notifica standard va compilato in lingua inglese.

*Sezione 1***Definizione del mercato**

Si prega di indicare (ove applicabile):

- 1.1. Il mercato rilevante del prodotto o servizio in oggetto. Tale mercato è citato nella raccomandazione sui mercati rilevanti?
- 1.2. Il mercato geografico rilevante in oggetto.
- 1.3. Una breve sintesi del parere dell'autorità nazionale garante della concorrenza, ove fornito.
- 1.4. Una breve illustrazione dei risultati della consultazione pubblica sulla definizione del mercato proposta (ad esempio, quante osservazioni sono state inviate, quante risposte concordano con la definizione del mercato proposta e quante no).
- 1.5. Qualora il mercato rilevante definito sia diverso da quelli elencati nella raccomandazione sui mercati rilevanti, una sintesi delle principali ragioni che giustificano la definizione del mercato proposta con riferimento alla sezione 2 delle linee direttrici dell'Autorità del 14 luglio 2004 per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ⁽¹⁾ e ai tre principali criteri di cui ai considerando da 6 a 14 della raccomandazione sui mercati rilevanti e alla sezione 2.2 della relazione esplicativa che accompagna la relativa raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Linee direttrici dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 14 luglio 2004, per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica di cui all'allegato XI dell'accordo sullo Spazio economico europeo, adottate mediante la decisione n. 194/04/COL, GU C 101 del 27.4.2006, pag. 1 e supplemento SEE n. 21 del 27.4.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Relazione (in inglese) che accompagna la raccomandazione della Commissione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, SEC(2007) 1483 definitivo.

*Sezione 2***Designazione delle imprese che detengono un significativo potere di mercato**

Si prega di indicare (ove applicabile):

- 2.1. Denominazione dell'impresa o delle imprese designate come aventi, individualmente o congiuntamente, un potere di mercato significativo.

Ove applicabile, denominazione dell'impresa o delle imprese considerate come non più aventi un potere di mercato significativo.

- 2.2. I criteri in base ai quali è stato deciso di designare o meno un'impresa come avente, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo.
- 2.3. Denominazione delle principali imprese concorrenti presenti/attive sul mercato rilevante.
- 2.4. Quote di mercato delle imprese di cui sopra e base per il calcolo di dette quote (ad esempio fatturato, numero di abbonati).

Si prega di fornire una breve sintesi:

- 2.5. Del parere dell'autorità nazionale responsabile della concorrenza, ove fornito.
- 2.6. Dei risultati della consultazione pubblica sulla designazione della o delle imprese aventi un potere di mercato significativo (ad esempio, quante osservazioni sono state inviate, quante risposte concordavano con la designazione proposta e quante no).

*Sezione 3***Obblighi imposti dall'autorità di regolamentazione**

Si prega di indicare (ove applicabile):

- 3.1. Il fondamento giuridico per l'imposizione, il mantenimento, la modifica o la revoca degli obblighi [articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)].
- 3.2. Le ragioni per le quali l'imposizione, il mantenimento o la modifica di obblighi per le imprese vanno considerati proporzionati e giustificati in base agli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). In alternativa, indicare punti, sezioni o pagine del progetto di misura nei quali possono essere trovate tali informazioni.
- 3.3. Se le soluzioni proposte sono diverse da quelle stabilite dagli articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), si prega di specificare le «circostanze eccezionali» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, di detta direttiva che giustificano la scelta di tali soluzioni. In alternativa, indicare punti, sezioni o pagine del progetto di misura nei quali possono essere trovate tali informazioni.

*Sezione 4***Rispetto di obblighi internazionali**

In relazione all'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), si prega di indicare (ove applicabile):

- 4.1. Se il progetto di misura proposto intende imporre, modificare o revocare obblighi nei confronti degli operatori del mercato a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).
- 4.2. La denominazione dell'impresa o delle imprese in oggetto.
- 4.3. Quali sono gli impegni internazionali, assunti dallo Stato EFTA, da rispettare.
-

ALLEGATO II

Modulo semplificato per la notifica dei progetti di misure a norma dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)

(«Modulo di notifica semplificato»)

INTRODUZIONE

Il modulo di notifica semplificato specifica le informazioni sintetiche che le autorità nazionali di regolamentazione devono comunicare all'Autorità all'atto della notifica dei progetti di misure a norma dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Non è necessario fornire una copia del testo del progetto di misura né allegare al modulo semplificato altri documenti. È tuttavia necessario indicare nel modulo semplificato il riferimento Internet attraverso il quale può essere consultato il progetto di misura.

1. Uno o più mercati sono stati rimossi o non sono stati precedentemente inseriti nella raccomandazione sui mercati rilevanti e si considerano essere concorrenziali o non soddisfare i tre criteri cumulativi

Si prega di descrivere brevemente il contenuto della proposta di misura notificata. In particolare, si prega di fare riferimento al mercato o ai mercati rilevanti e alle ragioni per le quali l'autorità considera che il mercato sia effettivamente concorrenziale o per cui i tre criteri cumulativi non sono soddisfatti:	
Si prega di indicare gli estremi delle proposte di misura notificate in precedenza ai sensi dell'articolo 7:	
L'autorità nazionale per la concorrenza concorda con la misura proposta per quanto riguarda l'analisi del mercato rilevante?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> In caso negativo, si prega di indicare le ragioni:
Estremi del progetto di misura in Internet:	
Commenti:	

2. Uno o più mercati erano stati dichiarati concorrenziali in una precedente analisi di mercato e mantengono tali caratteristiche

Si prega di descrivere brevemente il contenuto della proposta di misura notificata, indicando il mercato o i mercati rilevanti:	
Si prega di indicare gli estremi delle proposte di misura notificate in precedenza ai sensi dell'articolo 7:	
La definizione di mercato è stata modificata rispetto a progetti di misure precedentemente notificati?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> In caso affermativo, si prega di fornire una breve descrizione:
L'autorità nazionale per la tutela della concorrenza concorda con la misura proposta per quanto riguarda l'analisi del mercato rilevante?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> In caso negativo, si prega di indicare brevemente le ragioni:
Estremi del progetto di misura in Internet:	
Commenti:	

3. Modifiche dei dettagli tecnici del rimedio imposto in precedenza

Si prega di descrivere brevemente le modifiche apportate ai rimedi:	
Inoltre, si prega di motivare la conclusione che il progetto di misura consiste in una modifica di un dettaglio tecnico di un rimedio:	

Si prega di indicare gli estremi delle proposte di misura notificate in precedenza ai sensi dell'articolo 7:	
Estremi del progetto di misura in Internet:	
Commenti:	
4. Imposizione ad altri operatori di rimedi già analizzati e notificati in relazione ad altre imprese simili sotto il profilo del numero dei clienti o del fatturato globale nei mercati delle telecomunicazioni, senza modificare i principi applicati dall'autorità nazionale di regolamentazione nella precedente notifica	
Si prega di descrivere brevemente il contenuto della proposta di misura notificata, indicando il mercato o i mercati rilevanti:	
Si prega di indicare gli estremi delle proposte di misura notificate in precedenza ai sensi dell'articolo 7:	
Si prega di indicare gli operatori ai quali il progetto di misura impone obblighi:	
L'autorità nazionale per la tutela della concorrenza concorda con la misura proposta per quanto riguarda l'analisi del mercato rilevante?	<p>Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>In caso negativo si prega di indicare le ragioni:</p>
Estremi del progetto di misura in Internet:	
Commenti:	

COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

Medicinali — Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione concesse dagli Stati SEE-EFTA per la seconda metà del 2010

(2011/C 302/06)

Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci

All'attenzione del comitato misto SEE

In riferimento alla decisione n. 74/1999 del comitato misto SEE del 28 maggio 1999, il comitato misto SEE è invitato a prendere nota, nella riunione del 1° aprile 2011, dei seguenti elenchi riguardanti le autorizzazioni di commercializzazione di medicinali nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2010:

- Allegato I* Elenco di autorizzazioni di commercializzazione nuove
- Allegato II* Elenco di autorizzazioni di commercializzazione rinnovate
- Allegato III* Elenco di autorizzazioni di commercializzazione prorogate
- Allegato IV* Elenco di autorizzazioni di commercializzazione revocate
- Allegato V* Elenco di autorizzazioni di commercializzazione sospese

—

ALLEGATO I

Elenco di autorizzazioni di commercializzazione nuove

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rilasciate negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2010:

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/09/605/001/NO-012/NO	Temomedac	Norvegia	8.7.2010
EU/1/10/626/001-004	Ribavirin BioPartners	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/10/629/001/NO	Humenza	Norvegia	17.8.2010
EU/1/10/631/001/NO-009/NO	Nivestim	Norvegia	15.9.2010
EU/1/10/631/001-009/IS	Nivestim	Islanda	27.8.2010
EU/1/10/632/001/NO-021/NO	Tolura	Norvegia	26.8.2010
EU/1/10/632/001-021/IS	Tolura	Islanda	2.7.2010
EU/1/10/633/001-002/IS	Topotecan Hospira	Islanda	1.9.2010
EU/1/10/634/001/NO-004/NO	Ribavirin Three Rivers	Norvegia	19.8.2010
EU/1/10/636/001/NO-003/NO	Daxas	Norvegia	12.8.2010
EU/1/10/636/001-003	Daxas	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/10/636/001-003/IS	Daxas	Islanda	3.8.2010
EU/1/10/637/001/NO-009/NO	Leflunomide medac	Norvegia	25.8.2010
EU/1/10/637/001-009	Leflunomide medac	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/10/637/001-009/IS	Leflunomide medac	Islanda	26.8.2010
EU/1/10/638/001	Ozurdex	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/10/638/001/IS	Ozurdex	Islanda	26.8.2010
EU/1/10/638/001/NO	Ozurdex	Norvegia	8.10.2010
EU/1/10/639/001-030	Telmisartan Actavis	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/10/639/001-030/IS	Telmisartan Actavis	Islanda	15.12.2010
EU/1/10/640/001/NO-006/NO	Sycrest	Norvegia	15.11.2010
EU/1/10/640/001-006	Sycrest	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/10/640/001-006/IS	Sycrest	Islanda	23.9.2010
EU/1/10/641/001/NO	Ruconest	Norvegia	2.12.2010
EU/1/10/642/001-004	Acido ibandronico	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/10/643/001	Rapiscan	Liechtenstein	31.10.2010

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/10/643/001/IS	Rapiscan	Islanda	26.10.2010
EU/1/10/643/001/NO	Rapiscan	Norvegia	27.9.2010
EU/1/10/644/001/NO-004/NO	PecFent	Norvegia	15.9.2010
EU/1/10/644/001-004	PecFent	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/10/644/001-004/IS	PecFent	Islanda	29.9.2010
EU/1/10/645/001/NO-002/NO	Brinavess	Norvegia	28.9.2010
EU/1/10/645/001-002	Brinavess	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/10/645/001-002/IS	Brinavess	Islanda	23.9.2010
EU/1/10/646/001/NO-002/NO	VPRIV	Norvegia	2.11.2010
EU/1/10/646/001-002	VPRIV	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/10/646/001-002/IS	VPRIV	Islanda	17.9.2010
EU/1/10/647/001/NO-002/NO	Myclausen	Norvegia	17.11.2010
EU/1/10/647/001-002	Myclausen	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/10/648/001/NO-028/NO	Twynsta	Norvegia	29.11.2010
EU/1/10/648/001-028	Twynsta	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/10/650/001/NO-015/NO	Clopidogrel Teva Generics B.V.	Norvegia	26.11.2010
EU/1/10/650/001-015	Clopidogrel Teva Generics B.V.	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/10/651/001/NO-015/NO	Clopidogrel HCS	Norvegia	26.11.2010
EU/1/10/651/001-015	Clopidogrel HCS	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/10/654/001-004	Leflunomide Ratiopharm	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/10/655/001/NO-006/NO	Brilique	Norvegia	16.12.2010
EU/1/10/655/001-006	Brilique	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/10/655/001-006/IS	Brilique	Islanda	10.12.2010
EU/1/10/656/001-006	Possia	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/10/657/001-002	Präpandemischer Influenzaimpfstoff (H5N1)	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/10/658/001-002	Aflunov	Liechtenstein	31.12.2010
EU/2/10/106/001/NO-014/NO	Bovilis BTV8	Norvegia	5.10.2010
EU/2/10/106/001-014	Bovilis BTV8	Liechtenstein	31.10.2010
EU/2/10/106/001-014/IS	Bovilis BTV8	Islanda	20.10.2010

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/2/10/108/001/NO-005/NO	BTVPUR Alsap 2-4	Norvegia	22.11.2010
EU/2/10/108/001-005	BTVPUR Alsap 2-4	Liechtenstein	31.12.2010
EU/2/10/109/001-009	Rhiniseng	Liechtenstein	31.10.2010
EU/2/10/109/001-009/IS	Rhiniseng	Islanda	10.12.2010
EU/2/10/110/001-002	Coxevac	Liechtenstein	31.10.2010
EU/2/10/111/001-004	Meloxoral	Liechtenstein	31.12.2010

ALLEGATO II

Elenco di autorizzazioni di commercializzazione rinnovate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rinnovate negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2010:

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/00/135/001/NO-002/NO	DaTSCAN	Norvegia	6.9.2010
EU/1/00/135/001-002	DaTSCAN	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/00/141/001/NO	Myocet	Norvegia	3.8.2010
EU/1/00/141/001	Myocet	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/00/141/001/IS	Myocet	Islanda	30.8.2010
EU/1/00/142/004/NO-005/NO, 009/NO-022/NO	NovoMix	Norvegia	4.8.2010
EU/1/00/142/004-005, 009-022	NovoMix	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/00/142/004-005, 009-022/IS	NovoMix	Islanda	31.8.2010
EU/1/00/143/001/NO-011/NO	Kogenate Bayer	Norvegia	26.8.2010
EU/1/00/143/001-011	Kogenate Bayer	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/00/143/004-011/IS	Kogenate Bayer	Islanda	8.9.2010
EU/1/00/144/001/NO-004/NO	Helixate NexGen	Norvegia	25.8.2010
EU/1/00/144/001-004	Helixate NexGen	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/00/144/001-004/IS	Helixate NexGen	Islanda	29.9.2010
EU/1/00/145/001	Herceptin	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/00/145/001/IS	Herceptin	Islanda	6.9.2010
EU/1/00/145/001/NO	Herceptin	Norvegia	24.8.2010
EU/1/00/146/001/NO-032/NO	Keppra	Norvegia	1.11.2010
EU/1/00/146/001-032	Keppra	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/00/146/001-032/IS	Keppra	Islanda	2.9.2010
EU/1/00/149/001	Panretin	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/00/149/001/NO	Panretin	Norvegia	22.10.2010
EU/1/00/150/001/NO-024/NO	Actos	Norvegia	19.10.2010
EU/1/00/150/001-030	Actos	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/00/150/001-030/IS	Actos	Islanda	22.9.2010
EU/1/00/151/001/NO-024/NO	Glustin	Norvegia	19.10.2010
EU/1/00/151/001-024	Glustin	Liechtenstein	31.10.2010

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/00/151/001-024/IS	Glustin	Islanda	23.9.2010
EU/1/00/152/001/NO-020/NO	Infanrix Hexa	Norvegia	6.12.2010
EU/1/00/152/001-020	Infanrix Hexa	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/00/152/001-020/IS	Infanrix Hexa	Islanda	22.9.2010
EU/1/00/153/001/NO-010/NO	Infanrix Penta	Norvegia	3.12.2010
EU/1/00/153/001-010	Infanrix Penta	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/00/153/001-010/IS	Infanrix Penta	Islanda	22.9.2010
EU/1/00/156/002/NO-004/NO	Trizivir	Norvegia	13.12.2010
EU/1/00/156/002-004	Trizivir	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/00/166/001-003	NeuroBloc	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/05/310/001/NO-009/NO	Fosavance	Norvegia	13.9.2010
EU/1/05/310/001-009	Fosavance	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/05/310/001-009/IS	Fosavance	Islanda	13.9.2010
EU/1/05/311/001/NO-003/NO	Tarceva	Norvegia	24.8.2010
EU/1/05/311/001-003	Tarceva	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/05/311/001-003/IS	Tarceva	Islanda	19.8.2010
EU/1/05/312/001	Xyrem	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/05/312/001/NO	Xyrem	Norvegia	16.11.2010
EU/1/05/313/001/NO-009/NO	Vasovist	Norvegia	22.12.2010
EU/1/05/313/001-009	Vasovist	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/05/314/001	Kepivance	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/05/315/001/NO-002/NO	Aptivus	Norvegia	13.12.2010
EU/1/05/315/001-002	Aptivus	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/05/316/001/NO-014/NO	Procoralan	Norvegia	28.9.2010
EU/1/05/316/001-014	Procoralan	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/05/316/001-014/IS	Procoralan	Islanda	21.9.2010
EU/1/05/317/001/NO-014/NO	Corlantor	Norvegia	28.9.2010
EU/1/05/317/001-014	Corlantor	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/05/317/001-014/IS	Corlantor	Islanda	21.9.2010
EU/1/05/318/001/NO-002/NO	Revatio	Norvegia	6.10.2010
EU/1/05/318/001-002	Revatio	Liechtenstein	31.10.2010

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/05/318/001-002/IS	Revatio	Islanda	20.12.2010
EU/1/05/319/001/NO-010/NO	Xolair	Norvegia	19.10.2010
EU/1/05/319/001-010	Xolair	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/05/319/001-010/IS	Xolair	Islanda	15.12.2010
EU/1/05/320/001/NO	Noxafil	Norvegia	13.12.2010
EU/1/05/328/001-004	Cubicin	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/05/331/001-055	Neupro	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/06/338/001/NO-003/NO	Duo Trav	Norvegia	18.11.2010
EU/1/06/338/001-003	Duo Trav	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/07/423/001-003	Vectibix	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/07/440/001-002	Tyverb	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/08/468/001	Intelence	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/08/468/001/IS	Intelence	Islanda	30.8.2010
EU/1/08/468/001/NO	Intelence	Norvegia	19.8.2010
EU/1/09/543/001	Cayston	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/09/543/001/NO	Cayston	Norvegia	28.9.2010
EU/1/09/543/001-002/IS	Cayston	Islanda	16.9.2010
EU/1/95/001/001, 003-005, 009, 012, 021-022, 025-028, 031-035/IS	Gonal-f	Islanda	26.8.2010
EU/1/95/001/005, 021, 025-027, 031-033, 035	Gonal-f	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/95/001/005/NO; EU/1/95/001/025/NO-027/NO; EU/1/95/001/031/NO-035/NO	Gonal-f	Norvegia	9.9.2010
EU/2/00/018/001	Incurin	Liechtenstein	31.8.2010
EU/2/05/053/001-003/IS	Naxcel	Islanda	15.12.2010
EU/2/05/054/001/NO-031/NO	Profender	Norvegia	4.10.2010
EU/2/05/054/001-031	Profender	Liechtenstein	31.8.2010
EU/2/05/054/001-031/IS	Profender	Islanda	1.9.2010
EU/2/05/055/001/NO-002/NO	Equilis Te	Norvegia	3.9.2010
EU/2/05/055/001-002/IS	Equilis Te	Islanda	6.9.2010
EU/2/05/056/001/NO-004/NO	Equilis Prequenza	Norvegia	6.9.2010

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/2/05/056/001-004/IS	Equilis Prequenza	Islanda	6.9.2010
EU/2/05/057/001/NO-004/NO	Equilis Prequenza Te	Norvegia	6.9.2010
EU/2/05/057/001-004	Equilis Prequenza Te	Liechtenstein	31.8.2010
EU/2/05/057/001-004/IS	Equilis Prequenza Te	Islanda	6.9.2010
EU/2/055/001-002	Equilis Te	Liechtenstein	31.8.2010

ALLEGATO III

Elenco di autorizzazioni di commercializzazione prorogate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state prorogate negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2010:

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/00/143/012/NO-013/NO	Kogenate Bayer	Norvegia	26.8.2010
EU/1/00/143/012-013	Kogenate Bayer	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/00/143/012-013/IS	Kogenate Bayer	Islanda	8.9.2010
EU/1/00/144/005	Helixate NexGen	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/00/144/005/IS	Helixate NexGen	Islanda	29.9.2010
EU/1/00/152/019-020/IS	Infanrix Hexa	Islanda	7.7.2010
EU/1/00/152/019/NO-020/NO	Infanrix Hexa	Norvegia	6.12.2010
EU/1/01/171/013/NO-014/NO	Rapamune	Norvegia	18.8.2010
EU/1/01/171/013-014/IS	Rapamune	Islanda	6.7.2010
EU/1/01/171013-014	Rapamune	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/01/172/008	Kaletra	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/02/218/030	Axura	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/02/237/009	Cialis	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/03/248/013/NO-015/NO	Levitra	Norvegia	24.9.2010
EU/1/03/248/013-015/IS	Levitra	Islanda	24.9.2010
EU/1/03/269/002	Faslodex	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/04/179/044/NO	Lyricea	Norvegia	2.9.2010
EU/1/04/279/044/IS	Lyricea	Islanda	19.8.2010
EU/1/04/307/014/NO-021/NO	Zonegran	Norvegia	26.8.2010
EU/1/04/307/014-021	Zonegran	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/04/307/014-021/IS	Zonegran	Islanda	27.7.2010
EU/1/05/328/003-004	Cubicin	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/06/363/012/NO-015/NO	Sprycel	Norvegia	26.10.2010
EU/1/06/363/012-015	Sprycel	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/06/363/012-015/IS	Sprycel	Islanda	22.11.2010
EU/1/07/401/012-015	Alli	Liechtenstein	31.12.2010

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/07/420/002	Cyanokit	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/07/437/003/NO-004/NO	Ivemend	Norvegia	28.9.2010
EU/1/07/437/003-004	Ivemend	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/07/437/003-004/IS	Ivemend	Islanda	23.9.2010
EU/1/070/401/011	Alli	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/08/447/005-012	Adenuric	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/08/454/006-007	Extavia	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/08/463/004/NO-011/NO	Relistor	Norvegia	26.10.2010
EU/1/08/463/004-0011/IS	Relistor	Islanda	16.9.2010
EU/1/08/472/009-010	Xarelto	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/08/495/009-016	Zarzio	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/08/496/009-016	Filgrastim Hexal	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/08/504/003	Firmagon	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/09/535/015-016	Grepid	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/09/543/002	Cayston	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/09/580/019-021	Enyglid	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/10/619/015	DuoPlavin	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/10/623/015	DuoCover	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/96/006/007	NovoSeven	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/96/016/007	Norvir	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/97/050/028/NO-033/NO	Sifrol	Norvegia	10.8.2010
EU/1/97/050/028-033/IS	Sifrol	Islanda	18.8.2010
EU/1/97/051/028/NO-033/NO	Mirapexin	Norvegia	30.8.2010
EU/1/97/051/028-033/IS	Mirapexin	Islanda	18.8.2010
EU/1/99/108/004/NO-006/NO	Ferriprox	Norvegia	10.9.2010
EU/1/99/108/004-006	Ferriprox	Liechtenstein	31.8.2010
EU/1/99/108/004-006/IS	Ferriprox	Islanda	2.9.2010
EU/2/97/004/039-040	Metacam	Liechtenstein	31.8.2010
EU/2/00/026/005-006	Porcilis AR	Liechtenstein	31.10.2010
EU/2/06/070/005-008/IS	Meloxidyl	Islanda	15.9.2010

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/2/06/070/008	Meloxidyl	Liechtenstein	31.10.2010
EU/2/06/070/008/NO	Meloxidyl	Norvegia	5.10.2010
EU/2/07/072/003/NO-004/NO	Suprelorin	Norvegia	5.10.2010
EU/2/07/072/003-004	Suprelorin	Liechtenstein	31.8.2010
EU/2/07/072/003-004/IS	Suprelorin	Islanda	24.8.2010
EU/2/08/083/004-005	Equioxx	Liechtenstein	31.10.2010
EU/2/09/095/004-006	Improvac	Liechtenstein	31.10.2010
EU/2/97/004/039/NO-040/NO	Metacam	Norvegia	8.9.2010
EU/2/97/004/039-042/IS	Metacam	Islanda	6.7.2010
EU/2/97/004/041/NO-042/NO	Metacam	Norvegia	8.9.2010

ALLEGATO IV

Elenco di autorizzazioni di commercializzazione revocate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state revocate negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2010:

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di ritiro
EU/1/00/148/001/NO-004/NO	Agenerase	Norvegia	14.9.2010
EU/1/00/154/001/NO-002/NO	NeoSpect	Norvegia	8.12.2010
EU/1/00/154/001-002	NeoSpect	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/02/239/001-030/IS	Bextra	Islanda	31.8.2010
EU/1/02/244/001-020/IS	Valdyn	Islanda	31.8.2010
EU/1/07/406/001-020	Enviage	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/10/613/001-002	ImmunoGam	Liechtenstein	31.10.2010
EU/1/10/613/001/NO-002/NO	ImmunoGam	Norvegia	1.11.2010
EU/1/10/613/001-002/IS	ImmunoGam	Islanda	30.9.2010
EU/1/10/624/001	Arepanrix	Liechtenstein	31.12.2010
EU/2/00/024/001	Pruban	Liechtenstein	31.8.2010
EU/2/07/073/001-004	Nobilis Influenza H7N1	Liechtenstein	31.8.2010
EU/2/00/024/001/IS	Pruban 0,1 %	Islanda	16.11.2010
EU/2/06/067/001-002	Medicinal Oxygen Air Liquide Santé	Liechtenstein	31.8.2010
EU/2/06/067/001-002/IS	Medicinal oxygen	Islanda	1.9.2010
EU/2/07/073/001-004/IS	Nobilis Influenza H7N1	Islanda	1.9.2010
EU/2/07/076/001-004	Nobilis Influenza H5N6	Liechtenstein	31.8.2010
EU/2/07/076/001-004/IS	Nobilis Influenza H5N6	Islanda	1.9.2010

ALLEGATO V

Elenco di autorizzazioni di commercializzazione sospese

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state sospese negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1^o luglio-31 dicembre 2010:

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di sospensione
EU/1/00/137/002/NO-018/NO	Avandia (*)	Norvegia	3.12.2010
EU/1/00/137/002-018	Avandia	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/03/258/001/NO-022/NO	Avandamet (*)	Norvegia	3.12.2010
EU/1/03/258/001-022	Avandamet	Liechtenstein	31.12.2010
EU/1/06/349/001/NO-010/NO	Avaglim (*)	Norvegia	3.12.2010
EU/1/06/349/001-010	Avaglim	Liechtenstein	31.12.2010
EU/2/06/058/001-003	Flexicam	Liechtenstein	31.10.2010

(*) Sospeso in Norvegia senza notifica.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

